



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 63 del registro

Data 14 luglio 2016

Oggetto: Resistenza al Decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale “Consorzio Tartaruga”. Nomina legale dell’Ente e approvazione convenzione.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 13:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Istituzionali.

Premesso:

Che con ricorso Decreto ingiuntivo n. 536/2016 del 27.05.2016 R.G. 434/2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese in data 13.06.2016, acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 18272, la Società Coop.va Sociale "Consorzio la Tartaruga", con sede legale in Palermo, Via Umberto Giordano n. 2, P.I. 05918060822, in persona del legale rappresentante Dr. Antonino Di Liberto, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Scirè, presso lo studio del quale elegge domicilio in Via Abbruzzi n. 10- Palermo, ingiunge al Sindaco pro tempore del Comune di Misilmeri, immediatamente dalla notifica del predetto ricorso, quanto segue:

1) la somma di € 29.226,28;

2) Gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 dalle scadenze previste dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto fino all'effettivo soddisfo;

3) le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 1.250,00 per onorari di avvocato ed € 286,00 per spese borsuali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;

4) Dichiara provvisoriamente esecutivo il presente decreto e assegna alla parte ingiunta il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, al fine di proporre eventuale opposizione, con l'avvertimento che in difetto il decreto diverrà definitivamente esecutivo;

Vista la propria nota prot. n. 18432 del 14.06.2016, con la quale al Responsabile dell'Area 3 "Sociale", al fine di valutare l'opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare se, *prima facie*, il ricorso de quo sia da ritenere infondato in fatto e in diritto;

Vista la nota prot. n. 19019 del 21.06.2016, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 3 comunica che il ricorso è da ritenere infondato in fatto e in diritto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla nomina di un difensore esterno all'Ente, da individuare tra i professionisti iscritti nell'Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali e Istituzionali" n. 15 del 02.02.2016, assicurando il criterio di rotazione, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali;

Visto il D.Lgs 50/2016, il quale prevede che anche per i servizi legali debbano applicarsi i principi di rotazione, economicità e imparzialità;

Considerato che per le finalità sopra esposte a n. 3 professionisti iscritti nell'apposito elenco comunale degli avvocati, ai quali non è mai stato conferito alcun incarico, è stato richiesto di inviare preventivo di spesa in ribasso rispetto a quello determinato dall'Ufficio secondo i parametri minimi di cui al D.M. 140/2012 corrispondente al valore della causa;

Visto che il preventivo più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello dell'avv. Alessandro La Tona, del foro di Palermo, che ha proposto l'importo di € 2.199,64 comprensivo di IVA, cpa, spese generali al 15% e ritenuta d'acconto come per legge;

Visto l'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 2.199,64, comprensivo di I.V.A., cpa, spese generali al 15% e ritenuta d'acconto come per legge, per far fronte agli oneri connessi alle prestazioni legali afferenti al decreto ingiuntivo in parola;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Alla Giunta Comunale:

Nominare l'avv. Alessandro La Tona del Foro Palermo, quale legale dell'Ente, iscritto nell'elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali e Istituzionali" n. 15 del 02.02.2016, per resistere al Decreto ingiuntivo n. 536/2016 del 27.05.2016 R.G. 434/2016, che si allega al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese in data 13.06.2016, acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 18272, la Società Coop.va Sociale "Consorzio la Tartaruga", con sede legale in Palermo, Via Umberto Giordano n. 2, P.I. 05918060822, in persona del legale rappresentante Dr. Antonino Di Liberto, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Scirè, presso lo studio del quale elegge domicilio in Via Abbruzzi n. 10- Palermo;

Approvare il compenso calcolato ai sensi del vigente regolamento comunale per gli incarichi legali, annesso alla presente, dell'importo di € 2.199,64, comprensivo di I.V.A., cpa, spese generali al 15% e ritenuta d'acconto come per legge;

Approvare lo schema di convenzione d'incarico, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Dare atto che l'impegno di spesa pari ad € € 2.199,64, comprensivo di I.V.A., cpa, spese generali al 15% e ritenuta d'acconto come per legge, scaturente dall'affidamento dell'incarico *de quo*, sarà assunto con successivo e separato provvedimento gestionale, con imputazione del relativo esito sull'intervento Cod. 01.01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

Dare, altresì, atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale.

Il proponente
F.to Dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 14.07.2016.

Il Responsabile dell'Area 1

F.to Dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n. 1277 del 14.07.2016)

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Resistenza al Decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale “Consorzio Tartaruga”-. Nomina legale dell’Ente e approvazione convenzione», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'Area 1 , in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2 , in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Resistenza al Decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale “Consorzio Tartaruga”. Nomina legale dell’Ente e approvazione convenzione», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

CONVENZIONE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Convenzione d'incarico relativa alla resistenza al Decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga" contro il Comune di Misilmeri.

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. Alessandro La Tona, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 12.08.1970 con studio legale in Bagheria (PA) nel Corso Butera, 513 - C.F. : LTNLSN70M0M12G273P, P. IVA: 04312350822, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende resistere al Decreto ingiuntivo n. 536 del 27.05.2016, R.G. 434/2016 promosso dalla Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga" innanzi al Tribunale di Termini Imerese;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza al Decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga" contro il Comune di Misilmeri.

- Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 2.199,64, comprensivo di I.V.A., cpa, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.
- Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
- Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.
- Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari D.M. 140/2012).
- Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali, per l'importo complessivo, concernente diritti, onorari e spese, pari ad € 3.093,27, compreso I.V.A., c.p.a., contributo unificato e ritenuta d'acconto, come per legge.
- Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g) del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, in caso di

soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, il compenso previsto, calcolato ai minimi di cui al D.M. 140/2012, sarà ridotto del 25%.

Art. 14) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

Art. 15) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Alessandro La Tona

**Il Responsabile dell'Area 1
dott. Antonino Cutrona**

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott.ssa Anna Lucia Di Fedè

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 14.07.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 14.07.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 15.07.2016 al 30.07.2016

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 31.07.2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **15.07.2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE